

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 252 ad iniziativa dei Consiglieri
Mastrovincenzo, Minardi Celani, Rapa, Carloni:**

**Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Autorità di garanzia per il rispetto
dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale”.**

Signori Consiglieri,

l'attuale intervento legislativo muove dalla volontà di rendere più semplice la denominazione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale, pur preservando in essa la significatività della funzione dell'organismo regionale di garanzia quale esso è. La proposta è di sostituirla con la seguente: “Garante regionale dei diritti della persona”.

Siffatta denominazione consente, infatti, di riconoscere nella figura dell'attuale Ombudsman regionale l'organo monocratico, non soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, che si prende cura dei diritti della persona: sia essa il cittadino di fronte alla pubblica amministrazione, il minore di età (infante o adolescente) o il soggetto sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

Sinteticamente, l'organismo regionale di garanzia, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, nell'esercizio delle sue molteplici funzioni inerenti gli uffici di Difensore civico, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti dei detenuti, promuove, facilita e garantisce il perseguimento dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, rispettivamente: delle persone fisiche e giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici regionali e locali, assistendo in particolare i soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale; dei minori di età e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale, attraverso procedure non giudiziarie di consulenza, tutela, mediazione, orientamento.

Inoltre con questa proposta si conduce il legislatore regionale ad approvare un piccolo correttivo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale), al fine di coordinarla ed adeguarla alla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) la quale disciplina le specifiche norme relative alla gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia.

In sostanza gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 intervengono a modificare nella legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale) la denominazione "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale" in "Garante regionale dei diritti della persona", nel rispetto delle regole del drafting normativo.

L'articolo 6, invece, attua il predetto necessario coordinamento e adeguamento alla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

L'articolo 11, infine, contiene la disposizione di invarianza finanziaria, trattandosi di proposta di legge a carattere esclusivamente regolamentare che, pertanto, non presenta alcun impatto contabile sulla finanza regionale.